

ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

**RELAZIONE ISTRUTTORIA,
AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016,
PER LA COSTITUZIONE DI
“SEED - Centro di Competenza per
l’innovazione sociale SRL consortile”,
in breve “SEED SRL CONSORTILE”**

Dicembre 2023

Copyright 2023

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Il contesto	4
3. Il rispetto dei vincoli normativi in materia di costituzione e partecipazioni in società.....	5
3.1 Forma giuridica e compagine.....	5
3.2 Attività e risultati attesi.....	8
3.2.1 Prospettive della società	8
3.2.2 Ammissibilità e stretta necessarietà per l'Università di Bologna	10
3.3 Contenimento dei costi di funzionamento	11
4. Programmazione economico-finanziaria.....	12
5. Questionario previsto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna	14
6. Conclusioni.....	14

1. Premessa

La presente relazione ha per oggetto la costituzione di una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata **“SEED - Centro di Competenza per l’innovazione sociale SRL consortile”**, in breve **“SEED SRL consortile”** che intende proporsi come Centro di Competenza Italiano per l’Innovazione Sociale.

Trattandosi di una Società, si rende necessario rispettare i contenuti del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e ss.mm.ii. (di seguito Testo Unico o TUSPP), che si possono così sintetizzare:

- nei casi di costituzione di una società o acquisto di una partecipazione anche attraverso aumento di capitale, le amministrazioni pubbliche devono adottare un **atto deliberativo analiticamente motivato** *“con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”* (art. 5 comma 1);
- per la costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni societarie devono essere rispettati specifici criteri e requisiti riassumibili in 4 ambiti: la forma giuridica (art. 3 ammette solo società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma consortile e in forma cooperativa); specifiche tipologie di attività (art. 4 comma 2 e articolo 4 bis); stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1), rapporto tra l’entità del personale dipendente ed il numero di amministratori e in generale attenzione al contenimento dei costi e specifici dati di bilancio (fatturato medio, risultato economico e patrimonio netto);
- l’atto deliberativo deve essere inviato all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e alla **Corte dei Conti**, che **deve pronunciarsi entro 60 giorni**, operando altrimenti l’istituto del silenzio-assenso (art. 5 commi 3 e 4) ¹;

¹ Articoli del Testo Unico, modificati dall’art. 11 c.1 lett.a) della L. 118 del 05/08/2022:

- Art. 5 comma 3: *“e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione”.*
- Art. 5 comma 4: *“La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.*

Con Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22, le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti hanno individuato la ratio di questa nuova funzione nell’esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.* Inoltre è stata riconosciuta la **competenza delle Sezioni Riunite** nei casi di **costituzione di una società** o di acquisto di partecipazioni societarie **da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti in diverse aree del territorio nazionale** e pertanto ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

- l'atto deliberativo deve essere pubblicato nella parte dedicata agli enti partecipati presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (Art. 7 comma 4 del Testo Unico); per l'Ateneo la pubblicazione verrà effettuata al seguente link: <http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/societa-partecipate>.

2. Il contesto

L'iniziativa nasce in esito alla partecipazione dell'Università di Bologna al progetto denominato "*SEED – Social innovation EcosystEm Development*", finanziato per il periodo maggio 2021-maggio 2023 nell'ambito del Programma Europeo per l'Occupazione e l'innovazione Sociale (EaSI) volto alla creazione di Centri di Competenza per l'Innovazione Sociale in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea².

Il partenariato italiano che ha presentato il progetto era composto da: Comune di Torino (capofila), Fondazione "Giacomo Brodolini", Fondazione "Italia Sociale", Fondazione "*European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises – EURICSE*" (nata nel 2008 per iniziativa dell'Università degli Studi di Trento), Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Università di Bologna, con i raggruppamenti di Grecia, Romania e Slovenia.

Su mandato dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL (autorità nazionale di gestione del Fondo Sociale Europeo) del Ministero del Lavoro, il progetto ha riguardato i processi dell'innovazione sociale e l'analisi degli ecosistemi di innovazione sociale in ciascuno dei paesi coinvolti nel partenariato (Italia, Croazia, Grecia, Romania), con l'obiettivo di implementare una *partnership tra stakeholder* appartenenti al mondo scientifico, della ricerca, dell'imprenditoria e della società per la costituzione di centri nazionali sull'innovazione sociale.

In particolare i "*National Social Innovation Competence Centers*" intendono coadiuvare le autorità manageriali del Fondo Sociale Europeo nei paesi membri a sviluppare una definizione e una visione comune di *Social Innovation (SI)*, tenendo conto dei diversificati e specifici ecosistemi; per l'Italia la strategia di diffusione dell'innovazione sociale è considerata un motore di innovazione, soprattutto nel settore pubblico.

² In data 20/07/2020 è stato pubblicato il bando VP/2020/010 del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (*EaSI*) emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, in relazione al programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("*EaSI*") e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio).

Al termine del progetto, per incoraggiare il passaggio dalla fase di studio di fattibilità alla messa in pratica con la costituzione di una apposita *legal entity*, i partecipanti hanno ricevuto una lettera di *endorsement*, su iniziativa dei seguenti enti a livello nazionale:

- Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, in qualità di Autorità Nazionale di Gestione del Fondo Sociale Europeo Plus, che ha manifestato il proprio supporto alla costituzione del Competence Center come struttura di accompagnamento al disegno delle misure di impiego dei fondi ESF+ e per l'implementazione di progetti futuri, riconoscendo il partenariato italiano quale consorzio di soggetti competenti per la costituzione del centro;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;
- Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Hanno aderito a tale invito, l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, la Fondazione "*Giacomo Brodolini*" e la Fondazione "*European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises - EURICSE*" che hanno concordato di costituire una società consortile a responsabilità limitata come unico soggetto giuridico titolato a costituire il centro di competenza Italiano per l'Innovazione Sociale.

Per l'Ateneo di Bologna, hanno manifestato il proprio interesse alle finalità da perseguire i seguenti Dipartimenti: Dipartimento delle Arti, Dipartimento di Scienze Aziendali, Dipartimento di Scienze Economiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Sociologie e diritto dell'Economia e Dipartimento di Architettura.

3. Il rispetto dei vincoli normativi in materia di costituzione e partecipazioni in società

3.1 Forma giuridica e compagine

La forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata soddisfa il criterio previsto dalla normativa, in quanto rientra tra le tipologie contemplate dal Testo Unico.

E' stata valutata la più idonea per svolgere attività con fini consortili e con le tutele previste dal Codice Civile in materia di responsabilità dei soci. ³

³ L'art. 2462 c.c. al primo comma stabilisce che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615 c.c. secondo comma, che, con riferimento ai consorzi con attività esterna, stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

Il funzionamento delle società consortili a responsabilità limitata è regolato in modo dettagliato dal Codice civile (Titolo V – Delle società) e offre le garanzie tipiche delle società di capitali, sia attraverso l'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente che limita le eventuali perdite alla quota societaria detenuta, sia per la possibilità di utilizzare strumenti adeguati per la gestione di progetti di largo respiro e di risorse economiche di entità anche rilevante. A maggiore tutela dei soci, è stato inserito nello Statuto l'art. 8 *“Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi”* che così recita: *“8.1 La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. È esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società. 8.2 Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.”*

In termini di **efficienza, efficacia ed economicità**, tale forma giuridica risulta la più semplice e versatile (efficienza), offre strumenti e modalità organizzative strutturate e dettagliatamente disciplinate e quindi adeguate al perseguimento dello scopo di gestione di risorse (efficacia) e consente sia un controllo dell'andamento economico grazie alla completa e rigorosa architettura giuridico-contabile a cui è assoggettata in quanto impresa commerciale, che un controllo di rigorosi vincoli di spesa grazie all'applicazione dei vincoli del Testo Unico (economicità).

La **compagine societaria** vede la presenza di tre Università (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), che possono garantire per le loro caratteristiche istituzionali lo sviluppo del modello di collaborazione aperta operante secondo principi di competenza e disponibilità e due Fondazioni di diritto privato (*“Giacomo Brodolini”* e *“European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises - EURICSE”*).

Per quanto attiene al **metodo di scelta dei soci privati** (Fondazioni Brodolini ed Euricse), come già segnalato, si tratta dei partner del progetto europeo che hanno risposto positivamente alla lettera di *endorsement* e che attraverso una reciproca sinergia e rendendo disponibili i propri contributi, hanno sviluppato l'iniziativa nel suo complesso; non vi è stata la possibilità di procedere disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati.

Altri soggetti pubblici e privati interessati al modello di collaborazione aperta operante secondo principi di competenza e disponibilità adottato dalla Società potranno divenire Soci Sostenitori, senza acquisire quote del capitale sociale.

Per quanto riguarda l'inquadramento della Società come "**società in controllo pubblico plurimo o plurisoggettivo**", si segnalano, come esplicitato nella Scheda Informativa: ⁴

- la prevalenza pubblica nella compagine, sottolineata dall'art. 7.2 dello Statuto, secondo il quale "*La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51 % (cinquantuno per cento)*";
- l'influenza dominante prevista per i soci pubblici nell'organo amministrativo, in quanto ad essi vengono riconosciuti quali diritti particolari ai sensi dell'art. 2468 c.c. la nomina di un componente ciascuno nel Consiglio di Amministrazione (art. 19.1) e, tra i componenti di loro nomina, a rotazione la carica di Presidente (art. 20.1).

Lo Statuto ha recepito le previsioni del Testo Unico riguardanti le società in controllo pubblico ed in particolare quelle dell'art. 11 riguardanti l'amministrazione della società:

- all'art. 19 dello Statuto si prevede che la gestione sia affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri con delibera motivata dell'Assemblea per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi;
- all'art. 20 si prevede la figura di un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e che svolga il ruolo a titolo gratuito;
- all'art. 21 si prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare attività di gestione ad un solo amministratore;

⁴ Si segnalano alcune sentenze secondo le quali la mera detenzione della quasi totalità delle quote in capo ad enti pubblici non implica di per sé un controllo pubblico:

- Consiglio di Stato (SEZ. V, 23/01/2019, N. 578): "*In merito a fattispecie con società a capitale pubblico superiore al 90%, ma frazionato tra più amministrazioni pubbliche, ha ritenuto che, pur in presenza di un coordinamento non istituzionalizzato, le partecipazioni in questione **non fossero in grado di consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere sulle decisioni strategiche della società**. È necessaria la stipulazione di adeguati patti parasociali, ovvero la previsione, negli atti costitutivi delle società, di un **organo speciale deputato a esprimere la volontà dei soci***";
- Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (Sentenza n. 16 del 22/05/2019): "*[...] la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di «comportamenti univoci o concludenti» ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il **consenso unanime** di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in gradi di incidere **sulle decisioni finanziarie e strategiche della società** [...]*»
- Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di giurisdizionale (Delibera n. 25 del 29/07/2019): "*[...] la situazione di "controllo pubblico" non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un "coordinamento di fatto"; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la **capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società***".

- all'art. 24 è previsto sia il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, sia il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3.2 Attività e risultati attesi

3.2.1 Prospettive della società

Il progetto SEED si fonda su un modello di collaborazione aperta che si propone lo smistamento dei progetti secondo un principio di competenza e disponibilità; ha raggiunto risultati significativi attraverso la realizzazione di un modello pilota, finalizzato a supportare l'Agencia della Coesione Territoriale nell'accompagnamento delle 39 città medie del Sud, individuate quali potenziali beneficiari del *PN Metro Plus* e Città Medie Sud 2021-2027 e parteciperà alla nuova call, *Building-up and Consolidating the Capacity* (ESF-SI-2023-NCC-01), lanciata dal Centro Europeo per l'innovazione sociale (ESFA) con scadenza 30 novembre 2023.

Nello specifico, il Centro di Competenza italiano è indirizzato a svolgere una triplice missione:

- costituire una piattaforma di attori volti a sostenere le Autorità Pubbliche nell'integrare l'innovazione sociale come approccio principale nella progettazione delle politiche pubbliche, definendo una strategia e un piano d'azione per la promozione dell'innovazione sociale in Italia, organizzando azioni di sensibilizzazione, informazione, raccolta di modelli e pratiche (*advocacy*);
- aiutare i diversi portatori di interesse, pubblici e privati, a rafforzare le proprie capacità in tema di innovazione sociale, diffondendo altresì la conoscenza riguardo ai programmi di sostegno e finanziamento, e contribuendo ad un buon uso dei finanziamenti pubblici e privati, con particolare riguardo a programmi e fondi UE (*capability-building*);
- ampliare azione ed impatto della comunità di innovatori sociali fornendo alle amministrazioni pubbliche e gli attori privati formazione e strumenti sui temi dell'innovazione sociale (*training e community-building*).

In termini di **risultati attesi**, pertanto, la società si prefigge di diventare:

- la principale piattaforma di conoscenza e competenza tecnico-scientifica sul tema dell'innovazione sociale al servizio dell'ecosistema nazionale;
- un polo di riferimento per l'*advocacy*, la formazione e l'accompagnamento al disegno di politiche pubbliche rivolto alle Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE +);
- il centro di gestione di riferimento per i rapporti con il Competence Center Europeo per l'innovazione sociale partecipando alle call e ai progetti promossi da quest'ultimo.

La società intende erogare servizi sia in esecuzione di affidamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche che a mercato.

I servizi in esecuzione di affidamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche riguardano:

- il potenziamento delle capacità (*capability building*): finalizzato a sviluppare le capacità degli attori pubblici e privati che a vario titolo operano nell'ambito dell'innovazione sociale ed articolato in un insieme strutturato di attività che vanno dalla valutazione delle esigenze alla progettazione, all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione continua, con l'obiettivo di promuovere apprendimento e cultura sull'innovazione sociale;
- il *co-design* delle politiche e dei servizi: dedicato alla definizione di politiche e servizi innovativi con un approccio partecipativo che mira a coinvolgere una vasta gamma di stakeholder nel processo di progettazione e sviluppo che vede i bisogni dell'utente al centro, con un approccio che favorisce l'inclusività, migliora la qualità delle decisioni e aumenta la legittimità delle politiche e dei servizi pubblici;
- *Workshop* di Co-Progettazione (*Co-Design/Co-Creation*): organizzazione di sessioni di lavoro collaborativo per co-progettare soluzioni a sfide comuni basate sull'innovazione sociale;
- Valutazione: offerta di metodologie e strumenti per disegnare, monitorare e valutare in modo sistematico politiche, programmi, progetti, servizi nelle fasi caratterizzanti:
 - a) prima che vengano implementati (valutazione *ex ante*) per identificare i rischi potenziali e le opportunità, guidando la formulazione di obiettivi chiari e realistiche aspettative, benefici e costi dell'azione proposta
 - b) durante la loro implementazione per monitorare e valutare il modo in cui l'iniziativa viene attuata, contribuendo ad identificare possibili problemi e miglioramenti mentre il progetto è in corso contribuendo ad un adeguato utilizzo delle risorse e una rispondenza alla realizzazione dei risultati attesi
 - c) in fase avanzata di implementazione o al termine dell'intervento, per determinare se l'iniziativa ha raggiunto i suoi obiettivi e quali cambiamenti o effetti ha avuto sull'ambiente circostante o sulla comunità interessata, misurandone i risultati conseguiti.

I servizi a mercato riguardano i seguenti ambiti:

- Formazione: offerta di corsi e programmi finalizzati a sviluppare competenze specifiche nell'ambito dell'innovazione sociale, quali ad esempio metodologie di progettazione dei servizi per il *co-design* delle politiche pubbliche.
- Attività di supporto specializzata su modelli di innovazione sociale, *co-progettazione* e *design*, *finanza d'impatto*, *partnership* pubblico-privato (PPP) e infrastrutture di misurazione a organizzazioni, enti governativi, aziende e investitori interessati a sviluppare, implementare o valutare progetti che combinano obiettivi finanziari con obiettivi sociali o ambientali.

3.2.2 Ammissibilità e stretta necessità per l'Università di Bologna

Le **attività** che la società intende svolgere possono essere qualificate come *“attività di interesse generale”* ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, in quanto si tratta di diffondere l'approccio dell'innovazione sociale all'interno delle amministrazioni pubbliche, sviluppando una nuova generazione di politiche e servizi orientati alle persone, progettati per affrontare le sfide sociali verso un modello di amministrazione condivisa.

La coerenza con le **finalità istituzionali** dell'Ateneo è individuabile all'art. 1 comma 4 del vigente Statuto, che di seguito si riporta: *“Dovere dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società”*.

La **necessità** della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali è avvalorata nel “Piano Strategico 2022-2027” di Ateneo e precisamente:

- nel Principio 2 *“Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative”*; obiettivo 22 *“Supportare e incrementare la partecipazione a bandi competitivi a livello internazionale, nazionale e locale”* (azioni: *“Divulgare tempestivamente e capillarmente le opportunità di finanziamento relative a programmi di ricerca e di didattica internazionali, nazionali e locali, e supportare la progettazione”*; *“Promuovere lo sviluppo di accordi, progetti e laboratori congiunti con soggetti coinvolti in ricerca e innovazione”*);
- nel Principio 3 *“Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività”*, obiettivo 34 *“Incrementare e rendere più efficaci le iniziative di public engagement”* (azione *“Promuovere e sostenere le attività di public engagement nell'implementazione di progetti di ricerca competitivi”*).

Per quanto riguarda la **possibile gestione diretta o esternalizzata delle attività e la possibile destinazione alternativa delle risorse impiegate** si evidenzia che le risorse saranno destinate alla realizzazione di una specifica iniziativa a carattere progettuale con un impatto sociale a carattere fortemente innovativo, resa possibile dalla collaborazione già in atto tra Università ed enti di diritto privato che non troverebbe al momento riscontro nel mercato.

La valutazione sulla **convenienza economica** della scelta non è ritenuta pertinente in relazione alle previste attività e alle finalità di innovazione che la società si prefigge, per le quali non appare adeguato un mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi in una logica di profitto.

Per quanto riguarda infine la **compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese** si evidenzia che la società svolgerà anche attività di ricerca, che i servizi offerti dalla società possono essere considerati su base solidaristica e, anche se offerti a mercato, nella fase di avvio il corrispettivo pagato dai fruitori coprirà solo una frazione del costo effettivo e non rappresenterà una retribuzione per l'attività svolta.

3.3 Contenimento dei costi di funzionamento

Le previsioni del Testo Unico atte a garantire un contenimento dei costi di funzionamento si focalizzano sul sistema di governance e sulle politiche del personale (rapporto tra entità del personale assunto e numero degli amministratori; numerosità e compensi degli organi e politiche del personale).

Per quanto riguarda il **sistema di governance**, lo Statuto e Patti parasociali della costituenda società, prevedono un'assemblea, un organo amministrativo, un organo di controllo legale e uno di controllo contabile. In particolare:

- l'organo amministrativo può essere rappresentato da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati uno ciascuno dai soci Fondatori per garantire una adeguata rappresentatività alle componenti pubblica e privata e per ragioni di adeguatezza organizzativa; la corresponsione di compensi e l'entità degli stessi sono state correlate al rispetto della normativa vigente (art. 24.1 dello Statuto); il Presidente è nominato dall'Assemblea per una durata di 3 anni seguendo il principio di rotazione; l'organo amministrativo avrà la facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno solo dei propri componenti, in qualità di Amministratore Delegato (art. 21.1 Statuto);
- l'art. 7 dello Statuto prevede un divieto espresso di *“corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonché di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”*;
- l'organo di controllo può essere monocratico oppure collegiale e composto da 3 membri effettivi e due supplenti (Art. 26.1 dello Statuto); l'Assemblea, se si verificano le condizioni previste dalla legge, può attribuire a tale organo anche l'attività di revisione legale dei conti oppure può nominare un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26.3 dello Statuto).

- per i componenti dell'organo con funzioni consultive ovvero il Comitato tecnico-scientifico, nominato dall'Assemblea e a cui potranno partecipare anche rappresentanti dei Soci Sostenitori, è previsto che **non spettino compensi o emolumenti** di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico (art. 28.5).

Lo statuto prevede infine che i soci possano, nei limiti di legge e a propria discrezione, *“erogare versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti”* da considerarsi infruttiferi (art. 9.1), nonché *“effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi e/o fornire macchinari, tecnologia, licenze di qualsiasi tipo, nell'ambito delle attività consortili”* (art. 9.2).

4. Programmazione economico-finanziaria

Il *Business Plan* allegato contiene una previsione di ricavi e costi nell'arco temporale di 5 anni e prefigura uno scenario positivo di **sostenibilità finanziaria** intesa come *“la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”*, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.⁵

Sotto il **profilo oggettivo**, il documento previsionale evidenzia la capacità della società di garantire l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle proprie attività nell'arco temporale di un quinquennio⁶

I **ricavi** sono stimati in crescita costante da 212.000 euro nel 1° anno di funzionamento fino a 741.000 euro nel 5° anno, in relazione alla partecipazione a possibili bandi con le Pubbliche Amministrazioni grazie alla costituzione di una rete, ad un progetto pilota con il Comune di Torino – Direzione Risorse Umane, al contributo che la società presume di ricevere dalla *“Call Building-up and Consolidating the Capacity”* (ESF-SI-2023-NCC-01) e ad un progetto di consulenza specializzata rivolto a organizzazioni, enti governativi, aziende ed investitori avente ad oggetto modelli di innovazione sociale, co-progettazione e design, finanza di impatto, partnership pubblico-privato (PPP) e infrastrutture di misurazione.

⁵ Per la definizione di sostenibilità finanziaria in senso soggettivo e oggettivo si veda la delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 03/11/2022 della Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede di controllo.

⁶ La sopra citata delibera fa riferimento alla nozione d'impresa contenuta nell'art. 2082 del Codice Civile, che prevede tra i requisiti qualificanti la figura dell'imprenditore l'esercizio di un'attività economica fondata su un modello organizzativo e operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati. Considera, inoltre, la giurisprudenza civilistica che ha riconosciuto quale requisito oggettivo per qualificare la figura dell'imprenditore commerciale *“l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

Sul fronte dei **costi**, pur ipotizzando l'utilizzo di personale in distacco dai soci fondatori in una fase iniziale e di una sede operativa messa a disposizione da un socio fondatore senza oneri per il primo anno (la Fondazione "Giacomo Brodolini" mette a disposizione per un anno a titolo gratuito un proprio spazio a Torino presso *Open Incet*), si stima un importo complessivo crescente che varia da 260.650 euro nel 1° anno fino a 667.850 nel 5° anno.

I costi di gestione (personale, consulenti, sede operativa, etc.) sono stimati in crescita moderata nell'arco dei 5 anni (da 142.500 euro a 235.500 euro), a fronte di una crescita maggiore dei costi stimati per il ricorso a servizi esterni dal mercato (da 118.150 euro a 432.350 euro), che si caratterizzano con una variabilità legata all'implementazione dei servizi.

Gli oneri connessi alla costituzione, per spese notarili (atto costitutivo, reg.ne c/o Prefettura etc.), sono stimati in 5.000 euro e saranno a carico della società.

Gli oneri per compensi dell'organo di controllo sono stimati in 10.000 euro all'anno.

La stima del **risultato di gestione** risulta negativa solamente il primo anno (-48.650 euro) e con previsioni di crescita e positività negli esercizi successivi (da +40.200 nel secondo anno fino a +73.150 nel quinto anno).

Sul punto, si evidenzia che lo Statuto all'art. 29.2 prevede quanto segue: *"Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno investiti nello sviluppo della Società e non potranno essere distribuiti fra i soci."*

Sotto il **profilo soggettivo**, volto a ponderare gli effetti dell'operazione in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato, si evidenzia una stima di costi per l'Università di Bologna completamente sostenibili rispetto ai dati complessivi di bilancio.

I **contributi** richiesti ai Soci Fondatori risultano, infatti, i seguenti:

- versamento iniziale di una quota di 2.000 euro ciascuno, necessaria per la costituzione del capitale sociale stabilito nella quota minima di legge in 10.000 euro;
- contributo di 15.000 euro ciascuno all'anno, per i primi tre esercizi di attività della Società, con le seguenti scadenze:
 - * 1° versamento al 30 aprile 2024;
 - * 2° versamento al 30 aprile 2025;
 - * 3° versamento al 30 aprile 2026.

L'impegno economico-finanziario richiesto all'Ateneo risulta pertanto complessivamente pari a 47.000 euro nel periodo 2023-2026, con la seguente distribuzione nei diversi bilanci di previsione: 2.000 euro all'atto di costituzione, 15.000 euro nel 2024, 15.000 euro nel 2025 e 15.000 euro nel 2026.

5. Questionario previsto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

Con Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 del 03/11/2022, le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti hanno riconosciuto la propria competenza nei casi di costituzione di una società da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti in diverse aree del territorio nazionale e pertanto ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

La Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 32/2023/INPR del 15/02/2023, ha fornito indicazioni istruttorie preliminari per il proprio esame dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del Testo Unico, affermando all'art. 4 che *“in assenza di completamento del predetto questionario il giudizio si concluderà con un esito negativo.”*

L'Università di Bologna, pertanto, con la consapevolezza che la competenza per la costituzione di *“SEED Scarl”* ricade sotto le Sezioni Riunite e che le indicazioni della Corte dei Conti della Sezione Regionale per l'Emilia-Romagna non sono vincolanti per gli enti operanti in altre regioni, ha ritenuto utile la compilazione del questionario come strumento di supporto per una valutazione complessiva sulla sostenibilità dell'operazione.

Il documento allegato alla presente Relazione è pertanto da ritenersi obbligatorio a corredo dell'intera pratica solamente per l'Università di Bologna.

6. Conclusioni

La partecipazione di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna alla costituenda *“SEED - Centro di Competenza per l'innovazione sociale SRL consortile”* in breve *“SEED SRL CONSORTILE”* è valutata come strettamente necessaria e coerente con il perseguimento delle finalità istituzionali e con gli obiettivi del Piano strategico 2022-2027 dell'Ateneo.

Rappresenta inoltre un'importante opportunità che genererà nel tempo anche una ricaduta in termini di prestigio e di impatto internazionale dell'Ateneo.

Il modello di partecipazione e la forma giuridica rispettano i requisiti previsti dal Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche, non espongono l'ente a rischi finanziari e di indebitamento e garantiscono un utilizzo dei fondi efficiente ed efficace.

Come informazione conclusiva si segnala che, con la costituzione di *“SEED - Centro di Competenza per l'innovazione sociale SRL consortile in breve SEED SRL CONSORTILE”* il numero di società a partecipazione diretta dell'Università di Bologna risulterà pari a 10.

ALLEGATI:

A – Statuto

B – Patti Parasociali

C – Business Plan

D – Scheda informativa sintetica della società

E – Questionario di cui alla delibera n. 32/2023/INPR del 15/03/2023 della Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

STATUTO DI SOCIETÀ CONSORTILE a responsabilità limitata

1 - Costituzione della società

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata

**"SEED - Centro di Competenza per l'innovazione sociale
SRL consortile",
in breve "SEED SRL CONSORTILE"**

di seguito indicata anche come "società".

La Società è costituita da soggetti, sia pubblici che privati, già membri nazionali del progetto denominato *SEED - Social innovation Ecosystem Development*, presentato dal partenariato italiano al bando VP/2020/010 del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per la creazione di Centri di Competenza per l'Innovazione Sociale in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, su un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI"), e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Tale compagine si è, pertanto, formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre, alla fine, il complessivo progetto, che, anche sotto l'auspicio dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in qualità di Autorità Nazionale di Gestione del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nella loro qualità di membri del National Advisory Board costituito dal progetto SEED, si è infine concretizzato nella costituzione di questa Società, unica titolata a costituire il Centro di Competenza Italiano per l'Innovazione Sociale.

2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano (MI).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

3 - Oggetto e scopo della società

3.1 La società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, è costituita, con lo scopo di istituire un centro nazionale di competenza sull'innovazione sociale, in coerenza con la strategia adottata dalla Commissione europea per la creazione di ecosistemi nazionali, già a suo tempo sostenuta tramite il Fondo Sociale Europeo e il programma EaSI (Employment and Social Innovation).

Le principali funzioni di tale centro di competenza si possono così sintetizzare:

- Contribuire alla definizione di una strategia e un piano d'azione per la promozione dell'innovazione sociale in Italia, anche organizzando azioni di sensibilizzazione, informazione, raccolta di modelli e pratiche;
- Acceleratore di conoscenza e competenze tecniche sulla innovazione sociale al servizio dell'ecosistema nazionale, sia di attori pubblici che privati, secondo i principi dell'amministrazione condivisa;
- Polo di riferimento di formazione e di accompagnamento al disegno di politiche pubbliche rivolto alle Autorità di Gestione centrali e regionali e al disegno di servizi alle autorità locali;
- Gestione dei rapporti con il Competence Center Europeo e partecipazione alle Call promosse dal Competence Center Europeo;
- Assistenza ai portatori di interesse (come per esempio Autorità di gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, organizzazioni di Terzo settore e di economia sociale, imprese e professionisti) nella progettazione, attuazione e miglioramento di azioni innovative di successo;
- Supporto ai diversi portatori di interesse, pubblici e privati, al fine di rafforzare le proprie capacità in tema di innovazione sociale, diffondendo altresì la conoscenza riguardo ai programmi di sostegno e finanziamento, e contribuendo ad un buon uso dei finanziamenti pubblici e privati, con particolare riguardo a programmi e fondi UE;
- Favorire la messa in rete di vari tipi di portatori di interesse, stimolando la ricerca di sinergie tra competenze diverse, l'apprendimento reciproco, e sviluppando un lavoro di advocacy comune;
- Facilitare le connessioni dei portatori di interesse italiani con il livello transnazionale per scambiare e cooperare con i loro pari in tutta l'Unione europea, facilitando il trasferimento di *know-how*, strumenti, modelli e pratiche.

4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040; essa può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società hanno diritto di recesso.

5 - Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6 -Requisiti per assunzione della qualità di socio

6.1 Possono assumere la qualità di soci della Società, oltre agli originari componenti del Progetto europeo citato al precedente art. 1, le Università, gli organismi di ricerca e in generale gli enti pubblici e privati, accettino gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto, previa delibera di espressione di gradimento assunta dall'organo amministrativo ai sensi del successivo art. 10.

7 - Capitale e quote

7.1 Il capitale sociale è di €. 10.000,00 (euro diecimila/zero, zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore della partecipazione da ciascuno posseduta; è consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti dei soci.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, su proposta dell'Organo amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51 % (cinquantuno per cento).

8 - Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi

8.1 La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. È esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.

8.2 Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

9 - Finanziamenti

9.1 I Soci possono, a propria discrezione, erogare versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti, nel rispetto delle normative vigenti. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

9.2 I soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi e/o fornire macchinari, tecnologia, licenze di qualsiasi tipo, nell'ambito delle attività consortili, al fine di dare esecuzione al presente Statuto e contribuire al raggiungimento delle finalità sociali.

10 - Trasferimento delle quote

10.1 Solo a partire dal termine del terzo anno successivo alla costituzione della Società, la quota di partecipazione di ciascun socio sarà trasferibile, secondo le modalità previste nei punti successivi.

10.2 Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte le proprie quote dovrà offrire in prelazione agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione all'Organo amministrativo che entro 30 (trenta) giorni notificherà l'offerta agli altri soci. I soci pubblici esperiranno preventivamente le procedure previste dalla legge.

10.3 L'offerta deve prevedere:

- le generalità del cessionario;
- i termini e le modalità di perfezionamento della cessione;
- il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine di validità;
- il termine massimo per la stipulazione dell'atto notarile di cessione;
- le eventuali condizioni di cessione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria quota di partecipazione. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica da parte dell'Organo amministrativo ai soci, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi previa espressione di gradimento dell'Organo amministrativo, il quale dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, inviata dal socio a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell'intenzione di cedere le quote a terzi. In caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso decide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. Le quote potranno essere trasferite unicamente ai soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della Società ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. Il gradimento potrà essere negato motivatamente dall'Organo amministrativo quando l'acquirente non offra adeguate garanzie di capacità economica ovvero le condizioni oggettive o le attività svolte possano rendere il suo ingresso nella Società pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società. Detta comunicazione di mancato gradimento potrà essere accompagnata dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare a parità di prezzo e condizioni le quote che si intendono alienare. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio, che intende alienare le azioni, il diritto di recesso.

10.4 Non sono soggetti all'offerta in prelazione i trasferimenti delle quote tra soci o i trasferimenti diretti o indiretti (e.g. conseguenti a più ampie operazioni societarie quali fusioni o cessioni di rami aziendali) in favore di società controllate, collegate o soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

10.5 La violazione delle regole previste nel presente articolo implica l'inefficacia della cessione nei confronti della Società, con l'effetto che l'acquirente non potrà esercitare i diritti conseguenti.

11 - Recesso ed esclusione

11.1 Ciascuno socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

È ammesso che i soci, che siano Enti pubblici, possano recedere, allorché si verifichi o ricorra una delle ipotesi e/o delle determinazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, previa comunicazione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

11.2 L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, su proposta dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

11.3 L'esclusione può avere luogo in caso di accertato e reiterato grave inadempimento di obblighi sanciti dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo, inclusi gli obblighi derivanti dall'osservanza di eventuali regolamenti interni. L'esclusione del socio può essere determinata dalla sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione anche temporanea. La dichiarazione di insolvenza comporta l'esclusione del socio.

11.4 L'esclusione ha effetto sui rapporti sociali decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. La comunicazione è fatta dall'Organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

11.5 Il recesso e/o l'esclusione non libera il socio dagli obblighi assunti verso la Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 c.c.

12 - Decisioni dei soci e competenze dell'Assemblea dei Soci

12.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

12.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13 - Diritto di voto

13.1 Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale. Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto e il voto segreto non è ammesso.

14 -Assemblea dei Soci

14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.2 L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio, da effettuarsi entro i limiti di legge;
- b) l'approvazione del budget e dei piani pluriennali;
- c) l'approvazione del programma annuale delle attività;
- d) la scelta se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'articolo 19 del presente statuto;
- e) la nomina e la revoca dei membri dell'Organo Amministrativo, e dell'Organo di controllo nonché la determinazione dell'eventuale compenso complessivo, individuato nei limiti di legge; resta fermo, per la nomina dell'organo amministrativo, quanto previsto al successivo art. 19;
- f) la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del successivo art. 28;
- g) l'ammissione di nuovi soci, previa espressione di gradimento dell'organo amministrativo;
- h) l'approvazione dell'esclusione di un socio, su proposta dell'organo amministrativo;
- i) l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato all'articolo 2, e comunque nei limiti territoriali nazionali.

14.3 L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera su:

- a) qualsiasi modifica dello Statuto;
- b) le modifiche del capitale sociale;
- c) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e la liquidazione della stessa, compresa la nomina dei Liquidatori;
- d) introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

14.4 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

14.5 L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE). L'avviso di convocazione può prevedere la data di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti legalmente costituita.

14.6 L'Assemblea dei Soci viene convocata, a scelta e cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento purché la comunicazione sia inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

14.7 In caso di urgenza, l'Assemblea dei Soci può essere convocata, con le modalità previste al punto precedente, purché la comunicazione sia ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci.

14.8 È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza o che ad esse uno o più soci partecipino con tale modalità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;
- c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno.

15 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci

15.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

15.2 L'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sugli argomenti di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

15.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

16 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee dei Soci e deleghe

16.1 I soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea dei Soci, possono utilizzare tutti i metodi previsti dalla legge.

16.2 Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci, può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un soggetto non socio. La delega deve essere conservata agli atti della Società. La delega non può essere conferita ad amministratori, ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

17 - Presidente e segretario dell'Assemblea dei Soci.

17.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

17.2 L'Assemblea dei Soci nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

17.3 Spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente dell'Assemblea dei Soci, o al Vicepresidente, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18 - Verbale dell'Assemblea dei Soci

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente (o Vicepresidente, in caso di sua assenza) dell'Assemblea dei Soci e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

19 - Organo amministrativo

19.1 La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, a scelta dell'Assemblea dei Soci a norma dell'articolo 14 del presente Statuto, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, quando scelto, deve garantire l'equilibrio tra i generi.

Fermo restando quanto disposto all'art. 33, alle tre Università, soci fondatori, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2468 - comma 3 c.c., il diritto particolare, fino a quando deterranno la partecipazione nella Società, di nominare ciascuna un componente del Consiglio di amministrazione.

19.2 I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3 Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, se un Socio titolare di diritti particolari intenda revocare l'amministratore di sua nomina, verrà tempestivamente convocata un'Assemblea dei Soci per deliberare in merito e gli altri Soci presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda al riguardo.

Se per qualsiasi causa viene a mancare uno o più degli amministratori in carica, il Socio che ha nominato l'amministratore cessato dalla carica ha diritto di nominare il suo sostituto, che rimarrà in carica per il tempo residuo e cesserà dalla carica insieme a coloro in carica all'atto della nomina; nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, diversi da quelli nominati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, gli altri amministratori provvedono a

sostituirli nominandoli per cooptazione e questi restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, che sarà immediatamente convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo o i membri del Consiglio di Amministrazione in carica devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

19.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

19.5 L' Organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

19.6 Sono attribuite all' Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'indicazione, in caso di Consiglio di Amministrazione, degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società;
- b) la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) l'assunzione e licenziamento di personale, determinazione dei piani retributivi e assunzione di provvedimenti disciplinari;
- d) la delega di parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, in qualità di Amministratore delegato, e la revoca delle deleghe conferite;
- e) la proposta all'Assemblea di aumento di capitale sociale;
- f) la proposta all'Assemblea di esclusione di un Socio.

20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Uno dei tre componenti nominati dalle Università, Soci fondatori, riveste a rotazione, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri sono svolte, a titolo gratuito, da un Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

21 - Organi delegati

21.1 Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, Amministratore delegato, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22 - Delibere del consiglio di amministrazione

22.1 Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

22.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, con prevalenza del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del vicepresidente in caso di assenza del Presidente) in caso di parità;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare o altre operazioni sul capitale sociale demandate alla loro competenza.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. Sono salve diverse maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

22.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

22.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Vicepresidente, in caso di sua assenza.

22.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.8 Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dal Vicepresidente in caso di sua assenza) e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge.

22.9 Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale qualora lo richiedano un terzo degli amministratori e in ogni decisione che riguardi operazioni di fusione, scissione o altre operazioni sul capitale sociale.

23 - Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nei limiti conferiti nell'atto di nomina, all'Amministratore delegato.

23.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

24 - Compensi degli amministratori

24.1 L'Assemblea dei Soci determina l'eventuale importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonché di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

25 - Azione di responsabilità

25.1 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione assembleare, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, salve inderogabili norme di legge.

26 - Controllo legale e controllo contabile della Società

26.1 La Assemblea può nominare, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o un revisore, determinandone composizione e relativi compensi e designandone il Presidente, in caso di collegio.

26.2 l'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

26.3 Verificandosi le condizioni previste dalla legge, la Assemblea potrà altresì nominare un organo di revisione. L'attività di revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dell'Assemblea e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

27 - Partner Sostenitori

27.1 I Partner Sostenitori sono tutte le società, gli enti pubblici e privati che credono nella Società e nei progetti portati avanti dalla stessa e possono contribuire economicamente senza avere quote del capitale sociale.

27.2 I Partner Sostenitori possono, congiuntamente, designare, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un proprio rappresentante all'interno del Comitato tecnico-scientifico.

27.3 I rapporti diretti tra i Partner Sostenitori e la Società sono di volta in volta regolati da un contratto ad hoc.

28 - Comitato tecnico - scientifico

28.1 Il Comitato tecnico-scientifico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, fino ad un massimo di 8 membri. Ciascuno socio fondatore può designare un membro. Al Comitato tecnico-scientifico possono partecipare, e fermo restando quanto prescritto all'art.27.2, esponenti di chiara fama che operano nel campo di attività del competence center proposti all'assemblea dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente della società, nel limite massimo di 8 componenti come sopra individuato.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per tre anni ed è presieduto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

28.2 La nomina a membro del Comitato tecnico-scientifico può essere revocata dall'Assemblea dei Soci per effetto della mancata partecipazione del singolo componente, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato tecnico-scientifico. La sostituzione del membro revocato segue le stesse modalità e regole che presiedono alla nomina e alla composizione del Comitato tecnico-scientifico.

28.3 Il Comitato tecnico-scientifico non ha funzione di rappresentanza esterna e mira ad offrire un supporto consultivo e a formulare pareri all'Organo amministrativo sull'individuazione e scelta delle aree tematiche e degli ambiti in cui indirizzare l'attività di sviluppo tecnico e valorizzazione economica della stessa oltre che il trasferimento tecnologico. Il parere non vincolante del Comitato tecnico-scientifico è obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogni qualvolta si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo della Società. Il Comitato tecnico-scientifico ha facoltà di sottoporre all'Organo amministrativo proposte specifiche, sulle quali lo stesso si pronuncia.

28.4 Il Comitato tecnico-scientifico funge altresì da osservatorio permanente sulla efficacia delle politiche attinenti il trasferimento tecnologico in termini di ricadute sulle imprese e sul territorio, avvalendosi anche della corrispondente attività svolta dai soci.

28.5 Ai componenti del Comitato non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico

28.6 In seno al Comitato tecnico-scientifico possono essere istituiti dei gruppi di lavoro temporanei e specifici, i cui componenti possono per le proprie competenze tecniche essere scelti, a titolo gratuito, anche fra soggetti esterni al Comitato tecnico-scientifico stesso.

29 - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno investiti nello sviluppo della Società e non potranno essere distribuiti fra i soci.

30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c.

31 - Disposizioni applicabili

31.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

32 - Foro competente

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salve le inderogabili norme di legge.

33 - Disposizioni finali e transitorie

33.1 In deroga allo Statuto, i componenti del primo Organo Amministrativo sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica 3 (tre) esercizi e cesseranno dall'ufficio nella data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. Il primo esercizio avrà termine al 31 dicembre 2024.

PATTO PARASOCIALE

La presente scrittura privata viene stipulata in data _____

TRA

Politecnico di Milano, con sede in Milano, piazza Leonardo Da Vinci 32, P.IVA 04376620151 e C.F. 80057930150, a mezzo del legale rappresentante Prof.ssa Donatella Sciuto, debitamente autorizzata in forza di _____ (di seguito denominato “POLIMI”)

E

Politecnico di Torino, con sede in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, C.F. e Partita IVA 00518460019, a mezzo del legale rappresentante Prof. Guido Saracco, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato “POLITO”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante _____, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato “_____”)

E

Fondazione Giacomo Brodolini, con sede in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante _____, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato “_____”)

E

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises , con sede in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante _____, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato “_____”)

Nel seguito congiuntamente anche “Parti” o “Soci”, e disgiuntamente “Parte” o “Socio”

PREMESSO CHE

- A. In data 20 luglio 2020 è stato pubblicato il bando VP/2020/010 del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per la creazione di Centri di Competenza per l'Innovazione Sociale in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, su un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI"), e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- B. In risposta a detto bando, è stato presentato, dal partenariato italiano - capofila la Città di Torino, insieme a Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Italia Sociale, EURICSE, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Università di Bologna - con i raggruppamenti di Grecia, Romania e Slovenia, il progetto denominato **SEED - Social innovation EcosystEm Development**, valutato positivamente e, conseguentemente, ammesso a finanziamento da parte del programma EaSI per il periodo maggio 2021-maggio 2023;
- C. A conclusione del progetto SEED, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in qualità di Autorità Nazionale di Gestione del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nella loro qualità di membri del National Advisory Board costituito dal progetto SEED, hanno inviato ai soggetti che hanno preso parte al progetto una lettera di *endorsement* volta a incoraggiare *il passaggio dalla fase di studio di fattibilità alla messa in pratica*, traducendo in atto, con la costituzione di apposita *legal entity*, lo studio realizzato;
- D. Con atto notarile in data _____, è stata, quindi, costituita la società consortile a responsabilità limitata, denominata "SEED Società consortile a responsabilità limitata" (nel seguito "SEED" o "Società"), con sede legale in Milano in e codice fiscale in corso di ottenimento ed annesso Statuto accluso (Allegato A);
- E. Il capitale sociale della Società è fissato nella misura di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote di partecipazione tra i Soci ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile;

F. I Soci intendono definire i reciproci rapporti in relazione al funzionamento della Società e all'apporto delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione; per quest'ultimo aspetto, i presenti Patti, hanno quindi la finalità di declinare gli impegni accessori, liberamente assunti e approvati dai competenti organi di governo delle Parti e descritti nel Business Plan redatto a supporto del progetto; detti impegni accessori sono tesi a garantire il superamento della fase di start up della Società e il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della Società medesima.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

2. Pattuizioni generali

Le Parti si impegnano, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge applicabili, a uniformare i propri comportamenti alle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale e ad agire e votare nell'assemblea dei soci della Società secondo quanto qui disposto, nonché a fare tutto quanto in loro potere affinché i membri del Consiglio di Amministrazione da esse rispettivamente designati ai sensi del successivo Articolo 4 agiscano secondo le disposizioni del presente Patto Parasociale.

In considerazione della compagine sociale, le Parti si impegnano in particolare al rispetto del D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP.

3. Sede operativa

Fermo restando l'individuazione della sede legale in Milano, di cui all'art. 2.1 dello Statuto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2.2 dello Statuto medesimo, le Parti concordano l'istituzione di una sede della società con funzioni operative, a Torino presso *Open Incet*, spazio in gestione della Fondazione Giacomo Brodolini.

Tale spazio sarà utilizzato dalla società per i primi tre anni, con i seguenti costi:

- per il primo anno a titolo gratuito;
- per il secondo ed il terzo anno, il costo annuo ammonterà ad €. 12.00,00.

4. Consiglio di Amministrazione della Società

Le Parti, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, concordano che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che questo, anche per il secondo mandato, rispetterà i criteri adottati nell'atto costitutivo, per cui esso sarà composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei soci in conformità alle disposizioni che seguono:

- un membro designato dal Politecnico di Milano;
- un membro designato dal Politecnico di Torino;
- un membro designato dall'Università degli Studi "Alma Mater Studiorum - Università di Bologna";
- un membro designato da Fondazione Giacomo Brodolini - FGB;
- un membro designato da European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises - EURICSE.

5. Presidente

Le Parti concordano che a decorrere dal mandato successivo al primo, la carica di Presidente sarà ricoperta da uno dei 3 membri designati dalle università socie, nel rispetto del principio di rotazione sancito dall'art. 20.1 dello statuto.

6. Capitale sociale ed Apporti dei Soci

Il capitale iniziale della Società è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è versato in pari quota da ciascuno socio, ovverosia € 2.000,00 (euro duemila/00) ciascuno.

I soci si impegnano a versare un contributo di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00) ciascuno all'anno, per i primi tre esercizi di attività della Società, con le seguenti scadenze:

- 1' versamento al 30 aprile 2024;
- 2' versamento al 30 aprile 2025;
- 3' versamento al 30 aprile 2026.

7. Esercizio del diritto di recesso e di alienazione delle quote di partecipazione

I soci si obbligano, anche in ragione degli impegni assunti al precedente art. 6, a non recedere dalla società e a non trasferire le proprie quote di partecipazione per i primi 3 esercizi di attività della società.

A decorrere dal termine del terzo esercizio, ciascun socio potrà trasferire le proprie quote secondo le modalità previste dall'art. 10 dello statuto.

8. Durata

Il presente Patto Parasociale ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza del presente Patto, le Parti si impegnano a negoziare un nuovo Patto Parasociale.

Il presente Patto Parasociale costituisce l'accordo integrale tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Patto Parasociale e sostituisce tutti i precedenti accordi, se esistenti, relativi allo stesso oggetto; le Parti potranno modificare di comune intesa con atto scritto in qualsiasi momento il presente Patto.

9. Riservatezza

Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto degli altri soci o di chi ne detiene la proprietà;
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituire o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

La perdita, per qualsiasi causa, dello status di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le Informazioni Confidenziali non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

Per i fini di cui al presente articolo sono da intendersi Informazioni Confidenziali le informazioni che le Parti identificheranno come tali.

10. Contratti con terze parti-Reperimento di competenze

Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'assenza di competenti risorse all'interno della società, potrà disciplinare la realizzazione di specifici progetti commissionati da Terze Parti, mediante appositi contratti, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi principi, da stipulare primariamente con i propri Soci interessati (in presenza dei relativi presupposti di legge, e a parità di condizioni di mercato), al fine di garantire la migliore efficacia ed efficienza, nonché la tempestiva esecuzione delle attività stesse.

11. Comunicazioni

Qualsiasi notifica o altra comunicazione tra le Parti relativa al presente Patto Parasociale dovrà essere fatta per iscritto e sarà considerata debitamente recapitata se consegnata agli indirizzi delle sedi legali delle Parti, come sopra indicate, a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere espresso, o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- a) se per il Politecnico di Milano
pecateneo@cert.polimi.it

- b) se per il Politecnico di Torino a:
politecnicoditorino@pec.polito.it

- c) se per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna:
scriviunibo@pec.unibo.it

...

...

12. Nullità

Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse essere ritenuta nulla, illecita o inefficace in tutto o in parte, le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di concordare in modo soddisfacente per tutte i nuovi termini delle disposizioni da sostituire con le disposizioni trovate nulle, illecite o inefficaci, raggiungendo il più possibile il medesimo effetto commerciale, industriale ed economico, fermo restando la validità delle restanti clausole del Patto.

13. Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Patto Parasociale, e i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi dello stesso, saranno governati e interpretati ai sensi della legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente al presente Patto Parasociale, le Parti eleggono foro competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Allegati:

A – Statuto della Società SEED Società consortile a responsabilità limitata

	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5	TOTALE
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ricavi servizi a mercato (*
tutte le voci sono stimate

Questa voce si basa su una stima del contributo che è plausibile si riceva dalla Call Building-up and Consolidating the Capacity (ESF-SI-2023-NCC-01) con accredito previsto durante il corso del 2024. Dall'anno 2 si stima un'aumento dei fondi messi a disposizione dei CCs europei pertanto la stima potrebbe aumentare.

Call Competence Center EU	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	450.000,00 €
---------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Questa voce si basa su una stima di possibili bandi con le PA - in considerazione della capacità della rete di rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche sempre più allineate alle competenze del centro

Bandi pubblici PA	139.000,00 €	278.000,00 €	417.000,00 €	556.000,00 €	556.000,00 €	1.946.000,00 €
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Questa voce si basa su una stima di un pilota con il comune di Torino con direzione Risorse umane, incarico da avviare nel corso del 2024 (non certo ma molto plausibile)

Formazione PA	13.000,00 €	26.000,00 €	52.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	221.000,00 €
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Questa voce si basa su una stima di un progetto di consulenza specializzata su modelli di innovazione sociale, co-progettazione e design, finanza d'impatto, partnership pubblico-privato (PPP) e infrastrutture di misurazione a organizzazioni, enti governativi, aziende e investitori. Per quanto riguarda infine la compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese si evidenzia che la società svolgerà anche attività di ricerca, che i servizi offerti dalla società possono essere considerati su base solidaristica e, anche se offerti a mercato, il corrispettivo pagato dai fruitori coprirà sola una frazione del costo effettivo e non rappresenterà una retribuzione per l'attività svolta."

Consulenza settore privato	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale ricavi servizi a mercato	212.000,00 €	414.000,00 €	584.000,00 €	736.000,00 €	741.000,00 €	2.687.000,00 €
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

TOTALE RICAVI	212.000,00 €	414.000,00 €	584.000,00 €	736.000,00 €	741.000,00 €	2.687.000,00 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Costi di gestione (fissi)

La tipologia di contratto e risorsa sarà definita dal cda, l'indicazione è di usare personale in distacco dai soci fondatori almeno per la fase iniziale

1 manager in loco	27.500,00 €	27.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	220.000,00 €
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

La tipologia di contratto e risorsa sarà definita dal cda, l'indicazione è di usare personale in distacco dai soci fondatori almeno per la fase iniziale

1 junior officer in loco	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	105.000,00 €
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

La tipologia di contratto e risorsa sarà definita dal cda, l'indicazione è di usare personale in distacco dai soci fondatori almeno per la fase iniziale

1 junior officer in loco	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	140.000,00 €
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

oneri per compensi dell'organo di controllo

Oneri organo di controllo	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Oneri Notarili (atto costitutivo, reg.ne c/o Prefettura etc.),

Oneri Notarili	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
----------------	------------	-----	-----	-----	-----	------------

Durante i primi due anni il cda si impegna a lavorare senza una retribuzione, dal terzo in poi è previsto un gettone simbolico da 800 euro per i 5 membri

CDA	- €	- €	24.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	120.000,00 €
-----	-----	-----	-------------	-------------	-------------	--------------

Totale costo del personale	77.500,00 €	72.500,00 €	159.000,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €	640.000,00 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3	YEAR 4	YEAR 5	TOTALE
Sede individuata da Fondazione Brodolini, ulteriore investimento offerto dal partner. Dal secondo anno è prevista la copertura dei costi di gestione operativa dello spazio	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €
Da individuare esternamente qualora nessun partner può supplire con competenze interne	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
Da individuare esternamente qualora nessun partner può supplire con competenze interne	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	30.000,00 €
Da individuare esternamente qualora nessun partner può supplire con competenze interne	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €
Stima per coprire l'organizzazione di un evento per la community (solo costi vivi)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €
Stima per la coperta di missioni/trasferte	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €
Da individuare esternamente	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Totale altri costi gestione	65.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	340.000,00 €
TOTALE COSTI GESTIONE	142.500,00 €	137.500,00 €	229.000,00 €	235.500,00 €	235.500,00 €	980.000,00 €
<i>Costi esterni servizi a mercato (variabili)</i>						
Costi variabili legati all'implementazione dei servizi	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	225.000,00 €
Stima del 60% per la fornitura esterna di servizi, oltre all'effort che cuberebbero 1Ft e 2 Pt per coprire la gestione operativa del SEED. Scelta del cda se cooptare attori esterni o affidare l'incarico a partner fondatori.	83.400,00 €	166.800,00 €	250.200,00 €	333.600,00 €	333.600,00 €	1.167.600,00 €
Scelta del cda se cooptare attori esterni o affidare l'incarico a partner fondatori.	9.750,00 €	19.500,00 €	39.000,00 €	48.750,00 €	48.750,00 €	165.750,00 €
TOTALE COSTI ESTERNI SERVIZI A MERCATO	118.150,00 €	236.300,00 €	339.200,00 €	432.350,00 €	432.350,00 €	1.558.350,00 €
TOTALE COSTI	260.650,00 €	373.800,00 €	568.200,00 €	667.850,00 €	667.850,00 €	2.538.350,00 €
RISULTATO DI GESTIONE	-48.650,00 €	40.200,00 €	15.800,00 €	68.150,00 €	73.150,00 €	148.650,00 €
Contributi soci fondatori (solo per i primi 3 anni) vedi art. 6 dei patti parasociali	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €
SOMMATORIA RISULTATO DI GESTIONE	26.350,00 €	141.550,00 €	232.350,00 €	300.500,00 €	373.650,00 €	

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

**“SEED - Centro di Competenza per l’innovazione sociale SRL consortile”
in breve “SEED SRL CONSORTILE”**

DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Compagine	<p>Componenti originari del progetto europeo SEED: <i>Alma Mater Studiorum</i> - Università di Bologna, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Fondazione Giacomo Brodolini e Fondazione <i>EURICSE - European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises</i>.</p> <p>Possono assumere la qualità di soci le Università, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici e privati, che accettano gli scopi e gli impegni definiti nello Statuto, previa delibera di gradimento dell’organo amministrativo.</p>
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Ente in controllo	SI – Società in controllo pubblico plurisoggettivo
Elementi che qualificano il controllo	<p>Compagine a maggioranza pubblica come da art. 7.2 <i>“La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51 %”</i>.</p> <p>Riconoscimento alle 3 Università di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.: nomina di un componente ciascuno del Consiglio di Amministrazione (art. 19.1); un componente tra quelli da esse nominati, a rotazione, deve ricoprire la carica di Presidente (art. 20.1)</p>
Scopo/Descrizione attività	<p>Istituire un Centro Nazionale di Competenza sull’Innovazione Sociale, in coerenza con la strategia adottata dalla Commissione europea per la creazione di ecosistemi nazionali, già a suo tempo sostenuta tramite il Fondo Sociale Europeo e il programma <i>EaSI (Employment and Social Innovation)</i>. Le principali funzioni del centro di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuire alla definizione di una strategia e un piano d’azione per la promozione dell’innovazione sociale in Italia, anche organizzando azioni di sensibilizzazione, informazione, raccolta di modelli e pratiche; - fungere da acceleratore di conoscenza e competenze tecniche sulla innovazione sociale al servizio dell’ecosistema nazionale, sia di attori pubblici che privati, secondo i principi dell’amministrazione condivisa, nonché da polo di riferimento di formazione e di accompagnamento al disegno di politiche pubbliche rivolto alle Autorità di Gestione centrali e regionali e al disegno di servizi alle autorità locali; - gestire i rapporti con il Competence Center Europeo e partecipare alle Call promosse dal Competence Center Europeo; - fornire assistenza e supporto ai portatori di interesse (Autorità di gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, organizzazioni di Terzo settore e di economia sociale, imprese e professionisti) nella progettazione, attuazione e miglioramento di azioni innovative, nella conoscenza dei programmi di sostegno e finanziamento con particolare riguardo a programmi e fondi UE; - favorire la messa in rete di vari tipi di portatori di interesse, stimolando la ricerca di sinergie tra competenze diverse, l’apprendimento reciproco, e sviluppando un lavoro di <i>advocacy</i> comune; - facilitare le connessioni dei portatori di interesse italiani con il livello transnazionale per scambiare e cooperare con i loro pari in tutta l’Unione europea, facilitando il trasferimento di <i>know-how</i>, strumenti, modelli e pratiche.

SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Sede legale e sede operativa	Sede legale a Milano Sede operativa a Torino presso <i>Open Incet</i> , spazio in gestione della Fondazione Giacomo Brodolini, gratuito per il 1° anno e con un costo di 12.000 euro per il 2° e 3° anno
Durata	31/12/2040 La proroga potrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società hanno diritto di recesso
Cessione delle quote, recesso ed esclusione	Le quote di partecipazione possono essere trasferite , in tutto o in parte, solo a partire dal termine del 3° anno successivo alla costituzione della Società, con offerta in prelazione agli altri soci; i soci pubblici dovranno esperire preventivamente le procedure previste dalla legge. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi, previa espressione di gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio, che intende alienare le azioni, il diritto di recesso. Ciascuno socio ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge, previa comunicazione all'organo amministrativo giustificandone il motivo. Gli Enti Pubblici possono recedere se ricorrono le ipotesi o determinazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. L' esclusione di un socio deve risultare da decisione assunta con delibera assembleare con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, su proposta dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. Può avere luogo per gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dallo Statuto o dall'atto costitutivo o da regolamenti interni, nonché per la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione anche temporanea o a seguito della dichiarazione di insolvenza. Il recesso e l'esclusione non liberano il socio dagli obblighi assunti verso la Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 c.c.
Patrimonio	Il capitale sociale è pari a 10.000 euro e può essere aumentato su proposta dell'Organo amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal denaro o mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci pubblici non può scendere al di sotto del 51 % I diritti sociali spettano in misura proporzionale al valore della partecipazione posseduta, ma è consentita anche l'attribuzione di partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti.
Contribuzione a carico dell'Ateneo	2.000,00 euro in sede di costituzione 15.000,00 euro annui per i primi tre esercizi a titolo di contributo, con le seguenti scadenze: - 1° versamento al 30 aprile 2024; - 2° versamento al 30 aprile 2025; - 3° versamento al 30 aprile 2026.

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEO
<p>Assemblea dei Soci (Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18)</p>	<p>In seduta ordinaria delibera su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione di bilancio, budget, piani pluriennali e programma annuale delle attività; - scelta tra Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e nomina/revoca dei membri dell'Organo Amministrativo, del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Organo di controllo con determinazione del compenso; - ammissione di nuovi soci, previo gradimento dell'organo amministrativo; - esclusione di un socio, su proposta dell'organo amministrativo; - istituzione di sedi secondarie o trasferimento della sede in Comune diverso. <p>In seduta straordinaria delibera su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche dello Statuto o del capitale sociale; - anticipato scioglimento della Società e liquidazione, compresa la nomina dei Liquidatori; - introduzione e soppressione di clausole compromissorie. <p>L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.</p> <p>Il segretario, nominato dall'assemblea, può anche non essere socio.</p>	-
<p>Organo Amministrativo (Artt. 19, 21, 22, 23 e 24; art. 33)</p>	<p>Su delibera motiva dell'Assemblea, può essere un Amministratore Unico oppure un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.</p> <p>Nel caso di nomina di un organo collegiale, alle 3 Università, soci fondatori, è riconosciuto il diritto particolare, ai sensi dell'articolo 2468 - comma 3 c.c. e fino a quando deterranno la partecipazione, di nominare ciascuna un componente.</p> <p>La carica non può durare oltre 3 esercizi; i consiglieri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.</p> <p>In deroga, i componenti del primo Organo Amministrativo sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica 3 esercizi e cesseranno nella data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.</p> <p>All'art. 4 dei Patti Parasociali, le parti concordano che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un membro individuato da ciascuno dei Fondatori anche per il secondo mandato.</p> <p>Dotato dei poteri di gestione, delibera in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione, in caso di Consiglio di Amministrazione, degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società e delega/revoca delle attribuzioni ad un Amministratore Delegato; - predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - delibere in materia di personale (assunzioni, licenziamenti, retribuzioni e provvedimenti disciplinari); - proposta all'Assemblea di aumento del capitale sociale e dell'esclusione di un socio. 	Si propone la nomina della prof.ssa Maria Letizia Guerra

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEO
<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 20)</p>	<p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, viene nominato un Presidente dall'Assemblea o dal Consiglio stesso, tra i propri componenti.</p> <p>A rotazione, uno dei tre componenti nominati dalle Università riveste la carica quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3 c.c. Ha la legale rappresentanza della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni, responsabilità e poteri, sono svolte da un Vicepresidente, a titolo gratuito, scelto, parimenti, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.</p>	-
<p>Organo di controllo e organo di revisione (Art. 26)</p>	<p>Può essere monocratico (un revisore) o collegiale (3 membri effettivi e 2 supplenti), dura in carica 3 esercizi, è rieleggibile e può svolgere anche l'attività di revisione legale.</p> <p>Se si verificano le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea può nominare anche un organo di revisione legale: revisore legale o società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>	-
<p>Comitato Tecnico –Scientifico (Art. 28)</p>	<p>E' nominato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>E' composto da un massimo di 8 membri. Ciascun socio può designare un membro e possono partecipare esponenti di chiara fama che operano nel campo di attività del competence center proposti dal Presidente della società o dall'Amministratore Unico.</p> <p>La nomina può essere revocata per effetto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive.</p> <p>Dura in carica 3 anni ed è presieduto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fornisce un supporto consultivo formulando pareri sull'individuazione e scelta delle aree tematiche e degli ambiti in cui indirizzare l'attività di sviluppo tecnico, valorizzazione economica e trasferimento tecnologico. Il parere è obbligatorio, ma non vincolante in sede di programmazione annuale delle attività e ogni qualvolta si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo della Società.</p> <p>Monitora l'efficacia delle politiche attinenti il trasferimento tecnologico in termini di ricadute sulle imprese e sul territorio, avvalendosi anche della corrispondente attività svolta dai soci.</p> <p>Ai componenti non spettano compensi o emolumenti, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto o alloggio.</p> <p>In seno al Comitato tecnico-scientifico possono essere istituiti gruppi di lavoro temporanei e specifici, i cui componenti dotati di competenze tecniche essere scelti, a titolo gratuito, anche fra soggetti esterni</p>	<p>Si propone la designazione del prof. Giulio Ecchia</p>

SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'art. 27 dello Statuto prevede la categoria dei **"Partner Sostenitori"**, rappresentati dalle società, enti pubblici e privati che credono nei progetti portati avanti dalla Società e possono contribuire economicamente senza avere quote del capitale sociale.

I Partner Sostenitori possono, congiuntamente, designare, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un proprio rappresentante all'interno del Comitato tecnico-scientifico.

I rapporti diretti tra i Partner Sostenitori e la Società sono di volta in volta regolati da un contratto ad hoc.

Parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)	SI/ NO	Note
<p>A.1. La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?</p>	SI	Società consortile a responsabilità limitata
<p>A.2. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 TUSP) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 TUSP)?</p>	SI	<p>Per promuovere l'innovazione sociale, la società si prefigge di erogare servizi alle Amministrazioni Pubbliche (potenziamento delle capacità o capability building; co-design delle politiche e dei servizi innovativi con un approccio partecipativo che favorisce l'inclusività, migliora la qualità delle decisioni e aumenta la legittimità delle politiche e dei servizi pubblici; Workshop di Co-Progettazione, Co-Design e Co-Creation e valutazione intesa come offerta di metodologie e strumenti per disegnare, monitorare e valutare politiche, programmi, progetti, servizi) e a mercato (formazione e attività di supporto specializzata su modelli di innovazione sociale, co-progettazione e design, finanza d'impatto, partnership pubblico-privato PPP e infrastrutture di misurazione).</p> <p>Le attività sono coerenti con le finalità di un'Università ed in particolari con la previsione dell'art. 1 comma 4 dello Statuto di Ateneo, in cui si qualifica come dovere dell'Università, interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.</p> <p>Nel "Piano Strategico 2022-2027" di Ateneo, l'iniziativa si colloca nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principio 2 <i>"Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative"</i>; obiettivo 22 <i>"Supportare e incrementare la partecipazione a bandi competitivi a livello internazionale, nazionale e locale"</i> (azioni: <i>"Divulgare tempestivamente e capillarmente le opportunità di finanziamento relative a programmi di ricerca e di didattica internazionali, nazionali e locali, e supportare la progettazione"</i>; <i>"Promuovere lo sviluppo di accordi, progetti e laboratori congiunti con soggetti coinvolti in ricerca e innovazione"</i>); - Principio 3 <i>"Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività"</i>, obiettivo 34 <i>"Incrementare e rendere più efficaci le iniziative di public engagement"</i> (azione <i>"Promuovere e sostenere le attività di public engagement nell'implementazione di progetti di ricerca competitivi"</i>).

Parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)	SI/ NO	Note
<p>A.3. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>f) valorizzazione del patrimonio immobiliare. (art. 4 c. 2 e 3 TUSP)</p> <p>In caso di risposta positiva indicare in quale delle tipologie elencate rientra l'attività svolta</p>	SI	<p>Si tratta della produzione di un servizio di interesse generale, in quanto la finalità è quella di diffondere l'approccio dell'innovazione sociale all'interno delle amministrazioni pubbliche, sviluppando una nuova generazione di politiche e servizi orientati alle persone, progettati per affrontare le sfide sociali verso un modello di amministrazione condivisa.</p>
<p>A.4.</p> <p>a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 TUSP)?</p> <p>b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 TUSP, la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 TUSP)?</p>	-	<p>Non si tratta di una società in house</p>

Parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)	SI/ NO	Note
<p>A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)</p>	-	Non si tratta di una società di cui all'art.4 comma 2 lett. D del TUSP
<p>A.6. La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (art. 4 c. 6 TUSP)?</p>	NO	-
<p>A.7. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (art. 4 c. 7 TUSP)?</p>	NO	-
<p>A.8. La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, o possiede caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ha caratteristiche analoghe agli enti di ricerca; per le università, è possibile l'adesione ad aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 c. 8 TUSP)?</p>	NO	-
<p>A.9. La partecipata oggetto di investimento ricade all'interno della fattispecie di cui all'art. 4, c.9 del TUSP? In caso positivo, indicare gli estremi del provvedimento con cui è stata deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione dell'art. 4 del TUSP nella colonna note.</p>	NO	La società non rientra nei casi di esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del Testo Unico

Parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)	SI/ NO	Note
<p>A.10. La partecipata oggetto di investimento produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 c. 9-bis TUSP)?</p> <p>In caso positivo, indicare nel campo note un breve riferimento alle procedure di evidenza pubblica svolte o avviate.</p>	NO	-
<p>A.11. La partecipata oggetto di investimento è una società bancaria di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385?</p> <p>La quota di partecipazione supera l'1 per cento del capitale sociale e non vi siano ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4 c. 9-ter TUSP)?</p>	NO	-

Parametro da verificare (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
<p>B.1. Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?</p>	SI	E' stato predisposto un Business Plan in cui sono descritte le potenziali fonti di finanziamento e le possibili attività da svolgere
<p>B.2. Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?</p>	SI	Alle ipotesi di finanziamento e allo svolgimento di attività sono state associate stime di ricavi e di costi
<p>B.3. Orizzonte temporale del piano</p> <p>a) Il Piano di quante annualità si compone?</p> <p>b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica)</p>	SI	Il Business Plan è stato sviluppato per un arco temporale di 5 anni
<p>B.4. Approvazione (indicare date in Note)</p> <p>a) Il Piano è stato formalmente approvato?</p> <p>b) Da quale organo?</p> <p>c) A quando risale l'approvazione del Piano?</p>	SI	Il Business Plan è approvato dai Soci Fondatori nei rispettivi organi di governo; per l'Ateneo di Bologna si tratta del Consiglio di Amministrazione nella seduta in cui viene approvata l'iniziativa (20 dicembre 2023)

Parametro da verificare (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
B.5. Credibilità e strategia del piano a) Il piano appare credibile? b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?	SI	-
B.6. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (<i>stress test</i>), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?	-	-
B.7. La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?	-	Nel Business Plan è previsto il coinvolgimento di 1 manager e di 2 junior officer.
B.8. La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?	SI	Il Business Plan si basa su stime di utilizzo delle risorse chiave coerenti con le attività da svolgere
B.9. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?	-	-
B.10. La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi In caso affermativo, indicare nel campo NOTE gli indicatori chiave gestionali utilizzati.	-	-
B.11. La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?	-	-
B.12. La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?	-	-

Parametro da verificare (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
B.13. Situazione debitoria a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?	-	-
B.14. Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?	-	Il Business Plan non prevede il ricorso all'indebitamento
B.15. Risorse al servizio del debito a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?	SI	Il risultato di esercizio nella proiezione di un quinquennio tende ad essere positivo già a partire dal secondo anno di funzionamento
B.16. Valore contabile dei cespiti a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? b) Se superiore, occorre appostare con prudenza adeguati fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività. Indicare nel campo note i fondi di adeguamento eventualmente appostati.	-	-
B.17. Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano è disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? b) In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)	-	-
B.18. A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?	-	-

Parametro da verificare (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
B.19. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?	-	-
B.20. Piani precedenti a) Esistono Piani precedenti? b) In caso affermativo, ci sono differenze? c) Se esistono differenze, indicare nel campo note quelle più significative?	NO	Non esistono piani precedenti
B.21. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive così articolate: <ul style="list-style-type: none"> • stima dei ricavi • stima dei costi variabili correlati ai ricavi • stima dei costi fissi • stima degli investimenti • stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere • verifica di coerenza dei dati economici prognostici • stima del pagamento delle imposte sul reddito • declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito, verificare se il flusso di cassa della gestione operativa è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento • declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza. Proiezioni dei ricavi a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente	-	Il Business Plan è stato sviluppato sulla base di una stima di ricavi e costi fissi e variabili. Non esistono dati storici al momento a cui fare riferimento.
B.22. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento)	SI	-
B.23. Eventuale dismissione di cespiti di investimento a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate? In caso positivo, indicare nel campo note la motivazione.	-	-

Parametro da verificare (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
<p>B.24. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino; • deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte, portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste. <p>a) è stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?</p> <p>b) se sì attraverso quali delle suddette modalità?</p>	-	-

Parametro da verificare (sostenibilità finanziaria)	SI/ NO	Note
<p>C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel decreto legislativo n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?</p>	SI	<p>Il Business Plan è stato redatto ed approvato dagli organi di governo dei Soci Fondatori; per l'Università di Bologna si tratta del Consiglio di Amministrazione. Non rientra nelle fattispecie che la normativa prevede debbano essere asseverate.</p>
<p>C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 TUSP)?</p>	SI	<p>La stima del risultato di gestione risulta negativa solamente il primo anno (-48.650 euro) e con previsioni di crescita e positività negli esercizi successivi (da +40.200 nel secondo anno fino a +73.150 nel quinto anno)</p>

Parametro da verificare (efficacia, efficienza ed economicità)	SI/ NO	Note
D.1. L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo	SI	La forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata risulta la più semplice e versatile per consentire ad una compagine mista pubblico-privata lo svolgimento delle attività previste aventi una natura di impatto sociale e fortemente innovativa.
D.2. L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo	SI	Per il tipo di compagine mista pubblico-privata e di attività da svolgere innovative e a forte impatto sociale si è valutato che la gestione societaria offra strumenti e modalità organizzative strutturate e dettagliatamente disciplinate e quindi adeguate al perseguimento dello scopo di gestione di risorse.
D.3. L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo	SI	<p>La forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata consente sia un controllo dell'andamento economico grazie alla completa e rigorosa architettura giuridico-contabile a cui è assoggettata in quanto impresa commerciale, che un controllo di rigorosi vincoli di spesa grazie all'applicazione dei vincoli del Testo Unico (economicità).</p> <p>Per quanto riguarda la possibile gestione diretta o esternalizzata delle attività e la possibile destinazione alternativa delle risorse impiegate si evidenzia che le risorse saranno destinate alla realizzazione di una specifica iniziativa a carattere progettuale con un impatto sociale a carattere fortemente innovativo, resa possibile dalla collaborazione già in atto tra Università ed enti di diritto privato che non troverebbe al momento riscontro nel mercato</p> <p>La valutazione sulla convenienza economica della scelta non è ritenuta pertinente in relazione alle previste attività e alle finalità di innovazione che la società si prefigge, per le quali non appare adeguato un mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi in una logica di profitto.</p>

QUESTIONARIO
Delibera n. 32/2023/INPR del 15/02/2023 DELLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Protocollo n. 16.4.1

Parametro da verificare (art. 20 TUSP)	SI/ NO	Note
E.1. Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	NO	Le attività svolte dalla società non sono analoghe o simili a quelle svolte dalle altre società partecipate dall'Università di Bologna
E.2. Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?	SI	Le previsioni di costo riguardano la possibile assunzione di 3 unità a fronte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Si evidenzia che da Statuto è prevista la possibilità per i soci, nei limiti consentiti dalla legge, di effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi in un'ottica di contenimento dei costi fissi di gestione della società.
E.3. La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?	-	-
E.4. Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?	-	-
E.5. La società oggetto di investimento a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti? b) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?	-	-